



**TRIBUNALE DI BARI**  
**SEZIONE DISTACCATA DI MONOPOLI**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, dott.  
Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la

seguinte

**C A S O**

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 85/04 R.G. avente ad  
oggetto conto corrente bancario e vertente tra

XXX, rappresentata e difesa dall'Avv. ed elettivamente domiciliata in  
Bari presso lo studio dell'Avv. ,

- ATTORE -

E

BANCA XXX s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,  
elettivamente domiciliata in Brindisi presso lo studio dell'Avv. dal  
quale è rappresentata e difesa,

- CONVENUTO -

**- CONCLUSIONI DELLE PARTI-**

All'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 17.11.2011 i difensori delle parti  
hanno concluso riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei propri atti difensivi.

**- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO -**

La XXX, nell'atto introduttivo, ha rappresentato di aver intrattenuto con la Banca  
un rapporto di contro corrente bancario, identificato dal n. 5696/26, acceso il 18.11.1991

ed estinto il 14.4.1997.

L'attrice ha proposto varie doglianze in ordine agli addebiti eseguiti dalla banca su tale conto. In particolare, ha sostenuto: a) che la banca ha illegittimamente applicato commissioni c.d. di massimo scoperto e spese fisse di chiusura non convenute contrattualmente; b) che la banca ha illegittimamente addebitato interessi passivi capitalizzati trimestralmente in spregio al disposto di cui all'art. 1283 c.c.; c) che il tasso di tali interessi passivi è stato illegittimamente applicato in misura superiore a quella legale in virtù di un generico rinvio contrattuale agli usi piazza. Ha pertanto chiesto l'attrice la declaratoria di nullità della clausola anatocistica e la restituzione delle somme illegittimamente addebitate.

Costituendosi, la banca ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto dell'attrice a muovere contestazioni in relazione al conto corrente *de quo*, nonché la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme.

Per quanto attiene al diritto della correntista di contestare le risultanze del conto, occorre osservare che la giurisprudenza - sia di merito che di legittimità - ha condivisibilmente stabilito, che la mancata contestazione degli estratto conto da parte del correntista rileva solo ai fini del riconoscimento dei movimenti ivi documentati senza comportare alcun riconoscimento in ordine alla validità dei rapporti sostanziali a fondamento delle operazioni compiute. Più precisamente, la mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo contabile restando impregiudicata la facoltà del correntista di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti che hanno dato luogo agli addebiti ed agli accrediti (tra le tante, Cass. n. 4490/2002; Cass. n. 4846/1998; Cass. n. 8989/1997). Tuttavia, nel caso che ci occupa la correntista non ha contestato le risultanze contabili degli estratti conto, ma ha fatto valere l'illegittima applicazione di condizioni contrarie alle norme di legge che determinano la nullità delle

relative clausole negoziali.

Quanto all'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme, in considerazione della sua genericità, va precisato innanzitutto che nella specie opera la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non quella quinquennale di cui all'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. (che riguarda gli interessi dovuti e non già quelli non dovuti). Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nelle fattispecie come quella in esame l'operatività della prescrizione quinquennale è comunque esclusa dalla stessa natura del conto corrente bancario - quale contratto di durata - ove il saldo a chiusura di

ogni trimestre non comporta il frazionamento del debito in distinti rapporti obbligatori trattandosi di obbligazioni unitarie con riferimento alle quali opera conseguentemente l'ordinaria prescrizione decennale (cfr., tra le tante, S.U. n. 24418/2010; Cass. n. 802/1999 e Cass. n. 1110/1999).

Circa il *dies a quo* del termine prescrizione, le Sezioni Unite hanno distinto da un lato i versamenti eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista o i versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, che hanno natura di pagamento sicché è da tale momento che decorre la prescrizione, e dall'altro lato i versamenti che hanno avuto solo una funzione ripristinatoria della provvista, che non hanno natura di pagamento e rispetto ai quali il termine di prescrizione decorre dall'estinzione del saldo di chiusura del conto (S.U. sent. n. 24418/10 cit.; con tale pronuncia è stato superato il precedente e prevalente indirizzo giurisprudenziale per cui la particolare natura unitaria del rapporto di conto corrente bancario incide sul *dies a quo* del termine prescrizione che comincia a decorrere dalla chiusura del rapporto senza distinguere tra tipologia di versamenti, tra le altre, Cass. n. 10127/2005; Cass. n. 5720/2004). Tuttavia, nel caso che in esame il ricalcolo dei rapporti dare avere è avvenuto, come si vedrà, a decorrere dal 30.6.1995, e la domanda è stata proposta il 20.3.2004, interrompendo così la prescrizione decennale

per tutti i versamenti, anche prescindendo dalla data di chiusura del conto.

Venendo alle contestazioni mosse dalla XXX ed esaminandole nell'ordine in cui sono state proposte, vanno prese le mosse da quelle che riguardano l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e le spese fisse di chiusura perché non convenute contrattualmente. Dall'esame delle "*Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi*", inserite nel conto corrente di corrispondenza sottoscritto dalla XXX (v. all. 7 della relazione tecnica d'ufficio), non si rinviene alcuna previsione in ordine alla c.m.s., oltre che ovviamente alla sua misura. Invero, all'art. 7 di dette "*Norme*" si fa solo riferimento al momento di chiusura contabile dei rapporti dare e avere relativi, tra l'altro, alle "*commissioni*", senza specificare di che tipo, e alle "*spese postali ... e di tenuta e chiusura del conto*". Quindi, la pattuizione della c.m.s. non la si può desumere dal generico riferimento contenuto in tale previsione negoziale alle "*commissioni*" senza alcuna ulteriore specificazione. Ne discende che le commissioni di massimo scoperto non possono essere conteggiate.

Diversamente, è chiaro e specifico il riferimento alle spese di chiusura del conto che dunque si deve ritenere siano state pattuite e, come tali, sono dovute dalla correntista.

Circa la denunciata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (prevista dal comma 2 del predetto art. 7), è il caso di evidenziare che la nullità della clausola negoziale che la prevede per violazione del divieto di anatocismo imposto dall'art. 1283 c.c. è un risultato ormai acquisito nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti, a partire dall'anno 1999 la Corte, rimeditando il principio costantemente affermato (cfr., per tutte, Cass. n. 12675/98), ha stabilito che la clausola *de qua* per quanto radicata nella prassi bancaria e contenuta nelle norme bancarie uniformi sui conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, corrisponde ad un uso negoziale, imposto al correntista, e non normativo, con conseguente sua irrilevanza nel sistema delle fonti cui esclusivamente richiama l'art. 1283 c.c. nella parte in cui esonera dal rispetto dei limiti

rigorosi ivi sanciti per l'anatocismo le situazioni sorrette da usi contrari. Ne discende la nullità della predetta clausola per contrarietà ad una norma imperativa, quale appunto quella di cui all'art. 1283 c.c. (cfr., tra le altre, Cass. n. 4095/2005; n. 11772/02; n. 4498/02; n. 8442/02; n. 12507/1999; n. 2374/1999; nello stesso senso la giurisprudenza di merito prevalente, cfr., a titolo esemplificativo, Trib. Monza 7.4.2006; Trib. Milano 3.1.2004; Trib. Padova 25.11.2005; Trib. Torino 30.10.2003).

Inoltre, le Sezioni Unite hanno chiarito che la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con cui la Suprema Corte, ponendosi in contrasto con l'orientamento sin lì seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., in quanto difettano i presupposti per riconoscere, anche con riguardo a detto periodo, la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi (sent. 21095/2004, seguita dalla giurisprudenza successiva).

Alla luce di tali considerazioni, va dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori prevista dall'art. 7, co. 2, del contratto per cui è causa.

Una volta dichiarata la nullità di tale clausola, si pone il problema di stabilire se nel ricalcolo dei rapporti dare avere tra correntista e banca debba farsi luogo alla capitalizzazione annuale degli interessi ovvero non debba applicarsi alcuna capitalizzazione degli interessi.

Questo giudice, pur nella consapevolezza del contrasto giurisprudenziale insorto in materia (peraltro, come si vedrà tra breve, di recente risolto dalle Sezioni Unite), ritiene di aderire all'orientamento per cui alla nullità dell'anatocismo trimestrale non sia possibile supplire con altra tipologia di capitalizzazione, neppure annuale (cfr., in questo senso, App. Milano 4.4.2003; App. Torino 21.1.2002; Trib. Roma 12.1.2007; Trib. Cagliari 5.4.2006; Trib. Mantova 16.1.2004; Trib. Brindisi 13.5.2002).

L'art. 1283 c.c., norma imperativa ed eccezionale rispetto anche al successivo art. 1284 c.c., che individua nell'anno il termine di scadenza dell'obbligazione di interessi, enuncia, a chiare lettere, l'illegittimità di qualunque calcolo di interesse sugli interessi (tanto trimestrale quanto annuale) al di fuori delle specifiche e tassative ipotesi ivi previste che, nel caso in esame, non ricorrono. Ne discende che gli interessi che possono legittimamente essere applicati dalla banca opposta sono quelli semplici, calcolati cioè esclusivamente sul capitale.

Dell'opposto orientamento non convincono le argomentazioni. Si sostiene invero, muovendo dall'esigenza di assicurare parità di trattamento tra banca e correntista, che la capitalizzazione annuale degli interessi attivi non è mai stata posta in discussione ed anzi viene percepita dai correntisti come un vero e proprio diritto, per cui analogo uso deve essere considerato generale ed astratto e valevole anche per i rapporti passivi.

Innanzitutto, la considerazione per cui si rinviene il profilo soggettivo dell'uso normativo nel fatto che i correntisti non hanno mai messo in discussione la capitalizzazione annuale (normalmente applicata) degli interessi attivi collide con il ragionamento sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità che, come visto, ha negato l'esistenza di un uso normativo in ordine agli interessi passivi, ossia che l'accettazione delle clausole relative all'applicazione degli interessi passivi ed anche attivi, recanti un evidente squilibrio nella chiusura del relativo periodo, tramite moduli o formulari universalmente predisposti, è frutto dell'imposizione, sul piano economico, da parte del contraente forte a quello debole, il quale non può porre in discussione le condizioni contrattuali, pena l'impossibilità di accedere al contratto bancario. Inoltre, il supposto uso normativo, per come formatosi negli anni, riguarderebbe, al più, solo la sola capitalizzazione annuale degli interessi attivi e non anche la capitalizzazione di quelli passivi, la quale, al contrario, era normalmente trimestrale.

Tali argomentazioni sono state riprese e sviluppate dalle Sezioni Unite le quali

hanno concluso nel senso che qualora, nell'ambito del contratto di conto corrente bancario, venga dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'articolo 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna (sent. n. 24418/2010 cit.). Nella sentenza si legge *“Del resto, non è il caso di tacere che neppure potrebbe esser condivisa la tesi secondo la quale le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di questa corte per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il*

*profilo della loro periodizzazione trimestrale. Detta giurisprudenza, com'è noto, ha*

*escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c. ma non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per*

*difetto del requisito della "normatività" di tal pratica. Sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di "normatività", usi siffatti non si rinvenivano nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis di capitalizzazione trimestrale), ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditorii”.*

Quanto alla nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, va detto che rispetto ai rapporti negoziali antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 4 della

legge 17 febbraio 1992 n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, come quello che qui interessa, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di obbligazioni pecuniarie, il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali, prescritto dall'art. 1284 c.c., può essere soddisfatto anche *per relationem*, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili. E' tuttavia insufficiente a tale scopo la clausola che si limiti ad un mero riferimento "*alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza*" (cfr. art. 7, co. 3, delle "Norme" del contratto in questione), o espressioni analoghe, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi. In tal caso, la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (Cass. n. 14684/2003; n. 17338/2002; v. anche Trib. Lecce, sez. dist. Campi Salentina, 3.11.2005). Il riferimento *per relationem* può ritenersi valido solo ove esistano vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello, e non già qualora tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o addirittura non possano costituire un parametro centralizzato e vincolante. A tale fine difatti è irrilevante il riferimento alle rilevazioni effettuate e diffuse dall'Abi e dalla Banca d'Italia, visto che si limitano a recepire i tassi mediamente applicati dagli istituti di credito in virtù di un'autodisciplina liberamente adottata (cfr. Cass. 6247/1998; n. 10657/1996), né nel corso dell'istruttoria è emerso un qualsivoglia riferimento ad un siffatto parametro.

Dunque, deve essere considerata nulla anche la clausola di cui all'art. 7, co. 3, del contratto oggetto di causa, per difetto di determinazione, preventiva e concorde, del saggio convenuto, nella parte in cui prevede, per la determinazione degli interessi debitori, il rinvio alle condizioni usualmente praticate sulla piazza dalle aziende di credito, poiché in contrasto con la previsione di cui all'art. 1284, u.c., c.c., trattandosi di contratto stipulato prima dell'entrata in vigore del citato art. 4 poi trasfuso nell'art. 117 cit.

Tali ultimi articoli (che prevedono per la determinazione del tasso di interesse, in sostituzione del criterio qui dichiarato nullo, determinati criteri imperativi) non hanno carattere retroattivo, sicché i criteri in essi previsti non possono essere applicati al caso di specie che riguarda un contratto di conto corrente acceso prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/1992, dovendosi invece applicare la previsione di cui all'art. 1284, u.c., c.c. anche riguardo al criterio sostitutivo, ossia la determinazione degli interessi dovuti

dal correntista mediante il ricorso al tasso legale di volta in volta esistente. Lo stesso dicasi per la parte di rapporto successiva all'entrata in vigore dell'art. 4, poiché l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (cfr. Cass. n. 4853/2007; n. 28302/2005; v. inoltre art. 161, co. 6, d.lgs. 385/1993).

Tornando al caso di specie, in assenza degli estratti conto relativi all'intero rapporto, il c.t.u., con la relazione del 13.4.2011, ha correttamente eseguito i propri conteggi muovendo dal saldo al 30.6.1995 di £ 15.748.898 a debito della correntista, risultante dal prospetto fornito dalla banca (che parte dal terzo trimestre 1995 e sino all'estinzione del rapporto: v. all. 6 c.t.u.).

A tal proposito, va sottolineato che essendo stata la correntista ad aver avanzato la pretesa creditoria, spetta alla stessa, ex art. 2697 c.c., dare la prova dell'entità della sua pretesa, prova che scaturisce dagli estratti conto relativi all'intero rapporto, i quali devono

essere depositati entro il secondo termine dell'art. 183, comma 6°, c.p.c. Non avendo la correntista prodotto l'intera sequenza degli estratti conto, il saldo da cui partire per l'analisi contabile deve essere quello a debito risultante, come visto, al 30.6.1995 dai prospetti prodotti volontariamente dalla banca (cfr. art. 198 c.p.c.), essendo la correntista-attrice venuta meno all'onere di provare il saldo iniziale differente dallo zero (dimostrando, attraverso la produzione di tutti i conti attestanti l'andamento del rapporto, che la nullità delle predette clausole ha inciso a suo favore, ed in che misura, rispetto a ciò che risulta da primo saldo disponibile; arg., *a contrario*, Cass. 23974/10, in cui si è partiti dal "saldo zero" poiché l'onere della prova, non assolto, gravava sulla banca che aveva agito in giudizio proponendo ricorso per decreto ingiuntivo).

Né può sostenersi che se la banca avesse ottemperato all'ordine di esibizione impartitogli in un primo momento la documentazione relativa al rapporto bancario sarebbe stata a disposizione del c.t.u. il quale avrebbe potuto effettuare i conteggi partendo dall'inizio del rapporto. Invero, discostandosi dal ragionamento sotteso all'ordine impartito alla banca in corso di giudizio, va ribadito che nella presente controversia la correntista ha la posizione di attore, sicché incombe su di lei la dimostrazione dell'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di tassi di interesse ultralegali e l'anatocismo trimestrale avrebbero determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti. Nel caso in cui l'attore in ripetizione, come nella specie, non produca gli estratti conto relativi all'intero rapporto non è possibile pretendere che tale carenza probatoria venga colmata mediante l'ordine di esibizione rivolto alla banca di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto di conto corrente, poiché la giurisprudenza costante ritiene che l'ordine di esibizione non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova sussistente a carico della parte istante (cfr. Cass. n. 10043/2004), oltre ad escludere che tale ordine possa essere emesso al solo fine esplorativo di indagare se il documento

contenga la prova stessa (cfr. Cass. 4363/1997; 9715/1995; 6734/1988; quanto appena riferito lo si desume con specifico riferimento alla materia in esame dalla motivazione di Cass. 11004/2006).

Ancora, secondo la Suprema Corte, la parte non può richiedere l'ordine di esibizione qualora l'interessato possa di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (cfr. Cass. 19475/2005; 149/2003; 9514/1999; cfr. anche, App. Roma 2636/2009, per cui il giudice non può disporre l'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., in relazione a documenti che la parte può avere a disposizione pressoché

integralmente perché non è possibile far ricorso a tale ordine di esibizione per eludere

l'onere della prova incombente sulla parte (nel caso di specie si trattava di estratti di conto corrente bancari) ed è ciò che avrebbe potuto fare parte attrice, la quale invece non ha motivato l'omessa produzione nei termini degli estratti conto, né ha dedotto che la banca si è rifiutata di consegnargli in violazione del suo diritto sancito dall'art. 119, co. 4,

d.lgs. n. 385/1993 (in argomento, si veda anche Trib. Pescara 4.10.2007, n. 1288, per cui è inammissibile l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. volta ad ottenere l'ordine nei confronti dell'istituto bancario convenuto di esibire in giudizio della documentazione relativa al rapporto di conto corrente, qualora tale ordine di esibizione abbia ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119 T.U.B., quindi documenti che la parte - nel diligente assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante - avrebbe dovuto previamente acquisire in via stragiudiziale e quindi allegare agli atti di causa; Trib. Legnano 11.7.2003, per cui è inammissibile l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. volta ad ottenere l'ordine nei confronti dell'istituto bancario convenuto di esibire in giudizio della documentazione relativa al rapporto di conto corrente, qualora tale ordine di esibizione abbia ad oggetto documenti direttamente accessibili dalla parte ex art. 119 T.U.B., quindi documenti che la parte - nel diligente assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante - avrebbe dovuto previamente acquisire in via stragiudiziale e quindi

allegare agli atti di causa; nello stesso senso Trib. Brindisi ord. 21.9.2010, in un caso in cui difettava la prova di richiesta *ante causam* della documentazione bancaria ex art. 119 cit.).

Pertanto, non si condivide l'orientamento, pur espresso in giurisprudenza, per cui l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. può avere ad oggetto documenti relativi al rapporto bancario in possesso dell'istituto di credito, ritenendo il rifiuto della banca contrario al dogma della buona fede nell'esecuzione del contratto (Trib. Latina 19.6.2007) o sostenendo che il requisito della indispensabilità dei documenti per conoscere i fatti di causa previsto dall'art. 210 c.p.c. non è rimesso alla valutazione del giudice, ma è definitivamente risolto dalla prescrizione dell'art. 119, co. 4, cit. (Trib. Milano 17.10.2006).

A ben riflettere, il primo dei due argomenti appena indicati non tiene conto del fatto che il diritto del correntista ad ottenere copia della documentazione bancaria relativa al suo rapporto è previsto e tutelato da specifiche disposizioni normative, quindi a prescindere dalla clausola generale dell'esecuzione del contratto in buona fede, canone, tra l'altro, che non può *sic et simpliciter* essere esteso all'ambito processuale qualora collida con il precedentemente descritto regime positivo delle preclusioni e delle facoltà processuali (cfr., ad esempio, l'art. 198 c.p.c. che fa riferimento alla consultazione da parte del c.t.u. della sola documentazione non prodotta col consenso di tutte le parti, il che vuol dire che una di queste può legittimamente rifiutare l'esibizione di un documento non prodotto dall'altra nel termine di decadenza).

Il secondo argomento posto a corredo della suddetta tesi ammissiva confonde la sussistenza di un diritto sostanziale (quello cioè del correntista di richiedere la documentazione ex art. 119, co. 4, d.lgs. n. 385/1993, anche processualmente garantito dalla possibilità di richiedere un decreto ingiuntivo ex artt. 633 c.p.c. e, se del caso, di sequestro giudiziario ex art. 670, co. 1., n. 2, c.p.c.) con la disciplina processuale

dell'ordine di esibizione che non trova il suo presupposto nella sussistenza di un diritto extraprocessuale, ma che richiede l'indispensabilità della esibizione, da intendersi però come sopra indicato (comunque, l'orientamento espresso dal citato provvedimento del Trib. di Milano si giustificherebbe se il correntista abbia quantomeno avanzato, prima del giudizio, la richiesta ex art. 119, co. 4, cit., cosa che nel caso che ci occupa non è accaduta).

Tornando alla vicenda che ci occupa, nel conteggio eseguito dal c.t.u. nella relazione del 13.4.2011 coerentemente con quanto esposto in precedenza sulle contestazioni specifiche mosse tempestivamente da parte attrice, si è tenuto conto degli addebiti identificati come "commissioni" (v. artt. 1826 e 1857 c.c.) e delle "spese di chiusura conto", ritenute congrue (oltre che delle altre spese, perché non contestate e comunque pattuite) e, quanto agli interessi passivi, sono stati calcolati al tasso legale vigente *pro tempore*, senza alcuna capitalizzazione.

Stando a tale conteggio di cui alla tabella E della relazione del 13.4.2011, la banca va condannata a restituire alla XXX la somma di € 2.269,32, oltre interessi legali a decorre dalla domanda, ossia dal 20.3.2004. Difatti, trattandosi di obbligazione di valuta riveniente da ripetizione di indebito, gli interessi legali su tale somma sono dovuti ex art. 2033 c.c. a decorrere dalla domanda, ossia dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, poiché (al di là della presunzione relativa di "buona fede soggettiva" che vige in materia) la banca ha ricevuto le somme non dovute in buona fede, nonostante l'accertata nullità delle predette clausole negoziali, se si considera che nel periodo storico in cui si è sviluppato il rapporto bancario in questione la giurisprudenza di legittimità considerava valide tali clausole.

Le spese (comprese quelle di c.t.u.) e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo.

**P. Q. M.**

Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Monopoli, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da XXX nei confronti della Banca XXX s.p.a., in persona del legale rapp. p.t., così provvede:

- 1) dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori prevista dall'art. 7, co. 2, del contratto di c/c bancario per cui è causa;
- 2) condanna la Banca XXX s.p.a. al pagamento in favore di XXX Mirella della somma di € 2.269,32, oltre interessi legali a decorre dal 20.3.2004;
- 3) condanna la Banca XXX s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore di XXX Mirella che liquida in complessivi euro 3.537,00, di cui euro 330,00 per esborsi, euro 1.557,00 per diritti ed euro 1.650,00 per onorario, oltre IVA e CAP come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,50% sull'importo degli onorari e dei diritti;
- 4) pone, in via definitiva, le spese di c.t.u., così come liquidate in corso di causa, a carico della Banca XXX s.p.a.

Così deciso in Monopoli, il 17.11.2011.

IL GIUDICE

dott. Michele De Palma